

REG. UE 2023/988 (GPSR)

Sicurezza Generale dei Prodotti

Il Regolamento UE 2023/988, noto come **General Product Safety Regulation (GPSR)**, si applica a decorrere dal **13 dicembre 2024**. L'obiettivo è garantire una **maggiore sicurezza dei prodotti** immessi sul mercato europeo, al fine di **tutelare i consumatori**.

Il regolamento introduce **obblighi specifici** per gli operatori economici, tra cui **fabbricanti, distributori, importatori e fornitori di mercati online**, i quali sono tenuti ad immettere o mettere a disposizione sul mercato **solo prodotti sicuri**.

Nel valutare se un prodotto è sicuro, sono presi in considerazione:

- Tutti gli aspetti caratteristici del prodotto;
- Rischi legati all'interazione tra prodotti diversi;
- Rischi specifici per i consumatori vulnerabili (bambini, disabili, anziani);
- Rischi legati all'aspetto del prodotto (se può indurre il consumatore ad utilizzarlo in modo non consono rispetto alla sua destinazione d'uso);
- Rischi legati ai prodotti digitalmente connessi;
- Rischi legati alla cybersicurezza.

Adeguarsi al GPSR è cruciale per le aziende, non solo per essere conformi alla normativa, ma anche per dimostrare responsabilità sociale e garantire la fiducia dei clienti. L'integrazione di questi requisiti nella catena produttiva contribuisce anche a rafforzare la competitività sul mercato europeo.

Pegaso Management assiste le aziende nell'adeguamento al GPSR attraverso **servizi di consulenza**, strategica e organizzativa, **progettati per supportare gli operatori economici**:

DISTRIBUTORI

- Valutazione **documentazione tecnica di prodotto** compresa l'identificazione e le informazioni sulla sicurezza.
- Predisposizione di **procedure per la gestione del prodotto** in conformità a quanto previsto dall'Art.11 del Regolamento 2023/988 (richiesta dati al fabbricante, gestione reclami, ecc.)

FABBRICANTI

- Valutazione dell'**analisi dei rischi condotta sul prodotto**.
- Valutazione **documentazione tecnica di prodotto** compresa l'identificazione e le informazioni sulla sicurezza.
- Predisposizione di **procedure per la gestione del prodotto** in conformità a quanto previsto dall'Art. 9 del Regolamento 2023/988 (procedure di valutazione del rischio, gestione informazioni prodotto, gestione reclami, ...).
- Predisposizione / integrazione della **valutazione del rischio di prodotto** in collaborazione con l'azienda.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Prodotti immessi o messi a disposizione nel mercato qualora non esistano disposizioni specifiche del diritto dell'**UE** con gli stessi obiettivi e che ne **disciplinano gli aspetti di sicurezza**. In tal caso, il Regolamento si applica unicamente per gli aspetti e i rischi non compresi nella normativa specifica.

Sono esclusi: medicinali per uso umano o veterinario; alimenti; mangimi; piante e animali vivi; organismi geneticamente modificati, microorganismi geneticamente modificati a impiego confinato, prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione; sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale; prodotti fitosanitari; attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano se gestite da un prestatore di servizi di trasporto; aeromobili (art. 2, paragrafo 3, lettera d), del Reg. (UE) 2018/1139); oggetti di antiquariato.